

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E
SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE
PRESSO LE STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI
TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO

PREMESSA

L'ASP di Agrigento di seguito denominata anche "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco presumibile di mesi **dodici** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo e comunque fino all'esaurimento delle somme previste per l'Accordo stesso.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

Si forniscono inoltre le seguenti **informazioni Generali**:

I lavori di manutenzione saranno affidati tramite un "Accordo Quadro" con la scelta di un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e con contratto interamente **"a misura"** ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006).

La scelta dell'operatore economico di cui al presente Accordo Quadro sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, come di seguito specificato, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi riportati sul **prezzario unico regionale** o, qualora non si trovino su tale prezzario, sul **prezzario DEI** o per quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listi di riferimento dei fornitori, i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006).

Ai sensi del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nelle categoria OG1 classifica I.

Il presente Accordo Quadro ha la durata presumibile di dodici mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base dell'accordo quadro al netto dell'IVA.

Solo nel caso in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa Stazione appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante abbia richiesto con un contratto applicativo, nella formula del modulo d'ordine, ricevuto prima della data di scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante.



l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La Ditta Appaltatrice dovrà dimensionare l'organico degli operai e tecnici da impiegare in via esclusiva, in modo da rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, tenendo conto anche degli eventuali trasferimenti che si dovessero rendere necessari nel corso di un singolo intervento manutentivo a causa della dislocazione e della dispersione territoriale delle Sedi stesse.

Su specifica richiesta del Committente, per i lavori che interessano gli impianti tecnologici a qualsiasi titolo, una volta effettuato il sopralluogo gli interventi verranno definiti con una specifica proposta progettuale tecnico-economica, da parte dell'operatore selezionato, contenente la tipologia ed i tempi di esecuzione dell'intervento da effettuare, uno schema esplicativo di impianto, ove previsto, ai sensi del D.M 37/2008, un computo metrico sulla base delle voci del Preziario Regionale e/o del prezzario DEI o dei listi di riferimento, a cui verrà applicato il ribasso di aggiudicazione, da trasmettere alla Stazione Appaltante per l'approvazione e l'affidamento con contestuale emissione dell'ordinativo di esecuzione.

Nel caso fosse necessario introdurre nuovi prezzi essi verranno concordati con le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; detti nuovi prezzi unitari così desunti saranno soggetti al medesimo ribasso d'asta di cui all'Accordo Quadro. Il suddetto preventivo così determinato dovrà essere sempre sottoposto, prima dell'inizio dei Lavori, all'approvazione dell'Ufficio tecnico della stazione appaltante.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

Stazione Appaltante: L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro

Parti: Stazione appaltante e Appaltatore

Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall'art. 68 d.lgs. n. 163/2006

Accordo Quadro: l'atto di conferimento di incarico

Contratto applicativo: modulo d'ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell'Affidatario – trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione ai vari lavori di cui al presente accordo

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Regolamento generale: D.P.R. n. 207/2010

Codice: d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Lavori di manutenzione e adeguamento: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:

A. Manutenzione: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere edili e delle finiture, nonché quelle complementari e necessarie (ovvero le opere edili per impianti tecnologici, per es. cavidotti, pozzetti, le tracce, i basamenti, ecc.) ad integrare o mantenere in efficienza gli immobili, compresi gli impianti tecnologici esistenti.

B. Adeguamento: ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, specifici interventi su infrastrutture e/o impianti.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto “Accordo quadro per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento” nella consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

La natura del presente appalto è un Accordo quadro, come previsto dall'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con contratto interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, per l'esecuzione di lavori ascrivibili alle categorie OG1 e OS6 in un unico lotto.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento manutentivo verrà individuato di volta in volta e sarà oggetto di apposito contratto applicativo, nella formula del modulo d'ordine, emesso dal D.L. e controfirmato dal R.U.P.

Sono compresi nell'appalto tutti i sopralluoghi, i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun contratto applicativo, nella formula del modulo d'ordine, completamente compiuto, secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e, trattandosi di accordo quadro, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, definite di volta in volta.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal responsabile del procedimento.

I contratti applicativi avranno la forma di modulo d'ordine e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d. il luogo interessato dagli interventi;
- e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.
- i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- j. i documenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc.);
- k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell'articolo 15.

Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato, in €. 463.500,00:

Di cui:

- a. € 450.000,00 dell'importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
- b. € 13.500,00 dell'importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.

L'importo dell'accordo, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta per ogni lotto così costituito:

- Categoria OG1 – Prevalente – classifica II – Importo complessivo presunto di Euro €. 303.850,00 (euro trecentotremilaottocentocinquanta/00);
- Categoria OS6 – classifica I - importo complessivo presunto di Euro €. 159.650,00 (euro

centocinquantanovemilaseicentocinquanta/00);

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso unico, offerto sui prezziari già citati e non si applicherà il ribasso d'asta sull'aliquota relativa agli oneri della sicurezza.

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (ordini) dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

ART.4 INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potranno riguardare sommariamente quelle tratte dal Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici vigente al momento degli atti inerenti all'approvazione della procedura ad evidenza pubblica o, tratte dal Prezzario DEI vigente al momento degli atti inerenti all'approvazione della procedura ad evidenza pubblica.

Le opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto potranno riguardare sommariamente e non esaustivamente:

- Noli a caldo per impiego di terzi, per movimento terra, per sondaggi, per ponteggi e mezzi di sollevamento,
- scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti e trasporti,
- armature, puntellature, ponteggi, castelli, centine e opere provvisorie in genere,
- demolizioni, rimozioni e tagli,
- conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme,
- giunti e coprigiunti,
- impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti,
- riparazioni e sostituzioni di infissi di qualsiasi specie e relativi componenti,
- interventi di ripristino in cemento armato,
- solai, coperture, soffitti e controsoffitti,
- interventi di ripristino in murature,
- intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature,
- murature e tramezzature,
- opere da lattoniere,
- opere da vetraio,
- opera da falegname,
- opere in ferro ,
- pavimentazioni e rivestimenti,
- ripristino di tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l'efficienza e la sicurezza,
- rifacimento di piazzali esterni con pavimentazione in conglomerato bituminoso,
- adeguamento/messa a norma impianti tecnologici
- prestazioni d'opera da liquidare in economia (liste e fatture).

Le opere di competenza di ciascuna suddivisione possono consistere in interventi singoli o essere comprese in lavori complessivi. Qualora le lavorazioni da effettuarsi non siano contemplate nel prezzario regionale per i lavori pubblici né nel prezzario DEI, si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi, nel rispetto delle vigenti norme, regolarmente predisposto e concordato tra D.L., R.U.P. e ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010, ove andrà applicato ai listini di riferimento per forniture, noli, etc, il ribasso d'asta.

ART.5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. e si

concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara, eventualmente anche prima o oltre il predetto termine.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della stessa Stazione appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento di cui all'articolo 4 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d'ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente commi 2 e 4.

I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Le tariffe indicate hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avrà a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto.

ART.6

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materie di Opere Pubbliche ed in particolare dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel Testo coordinato con la normativa regionale (in seguito chiamata Legge) e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 nonché dalle condizioni stabilite dal Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19/04/2000 n° 145 o quello in vigore al momento della pubblicazione della gara, nonché dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per lavori da eseguire in zone sismiche sono da osservarsi le prescrizioni della Legge 64/74 e s.m.i..

ART. 7

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto del presente accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto, a qualunque categoria e classe appartengano, a norma dell'art. 118 della Legge ed alle condizioni indicate in detto articolo e dall'art. 170 del Regolamento, sono subappaltabili od affidabili in cottimo, con le prescrizioni della stessa Legge, in particolare è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della categoria OG1.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti – tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale – previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad e 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 e ss.mm.ii., resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998 e ss.mm.ii., il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. e ss.mm.ii.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
 - adeguato DURC in corso di validità;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili e subappaltabili.

Le forniture con posa in opera, i noli a caldo ed altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi dell'articolo 170 comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

È onere dell'Appaltatore alla stipula del subcontratto, diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del d.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori, il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995, convertito dalla legge n. 246 del 1995.

Il cottimo di cui all'articolo 118 del Codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

ART.8

INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta con l'esclusione dell'ammontare degli oneri della sicurezza, saranno pagati i lavori e le forniture sia di materiali che di mano d'opera, risultano dal Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici o, in mancanza, dal prezziario DEI, o, in mancanza, dai listini di riferimento, all'epoca degli atti inerenti all'approvazione della procedura ad evidenza pubblica.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; si intendono accettati dall'imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; sono quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

A norma dell'art. 133 comma 2 della Legge, è esclusa la possibilità di procedere alla revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 9

CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto, così come previsto dal comma 9 dell'art.11 della Legge, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione entro sessanta giorni, fermo restando il rispetto del comma 10 dello stesso art. 11.

Se la stipula del contratto non avviene entro i suddetti termini, per fatti non imputabili all'impresa, questa, mediante atto notificato alla stazione appaltante, può sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto senza

nulla pretendere.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun compenso.

Si conviene contrattualmente che se l'istanza di recessione viene accolta all'impresa spetta solamente il rimborso delle spese contrattuali.

Secondo quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo si potrà procedere in caso di urgenza alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

ART.10

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Si considerano facenti parte del contratto:

- a- Il Capitolato Generale;
- b- Il Capitolato Speciale;
- c- Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici, Prezziario DEI;

ART. 11

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna iniziale effettuata a norma dell'art. 153 del Regolamento, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data in cui il contratto è divenuto efficace e deve risultare dal relativo verbale stilato, in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed impresa, in conformità di quanto fissato dall'art. 154 del Regolamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti per il giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. La decorrenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori decorrerà però ugualmente dalla data della prima convocazione. Se l'impresa non si presenta per la nuova data assegnata, la stazione appaltante può risolvere il contratto incamerando la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La suddetta consegna deve intendersi di carattere generale.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL.

Solo successivamente sarà possibile per la Stazione appaltante consegnare gli ordini di servizio (contratti applicativi).

Nella fase prevista per la cantierizzazione di ogni contratto applicativo l'Appaltatore dovrà:

- approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, ponendo l'impresa in condizione di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
- sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l'appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, definiti dal presente accordo, vengono distinti in normali ed urgenti.

I singoli interventi normali verranno attivati dalla stazione appaltante mediante apposito modulo d'ordine (contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l'importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione e le informazioni di cui all'articolo 2, del presente accordo. Nel modulo d'ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell'ambito di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. Nell'ipotesi che i lavori rientrino nell'ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato.

I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione anche telefonica, alla quale farà seguito un fax riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore

dei lavori. L'Appaltatore dovrà **intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo** dell'anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all'articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall'Appaltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l'appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center, qualora esista, dedicato al **servizio di reperibilità** o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile unico da attivare in caso di necessità.

Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate nel successivo art. 15. **Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l'anno.**

ART. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi e comunque secondo le disposizioni impartite dal D.L. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Ciascuna richiesta sarà corredata dal relativo contratto applicativo nella formula del modulo d'ordine e/o dagli elaborati progettuali che si rendessero necessari al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire correttamente le lavorazioni richieste, in rapporto alla corretta diligenza del buon imprenditore edile. Sarà inoltre cura del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dei lavori impartire, di volta in volta, le necessarie disposizioni per la buona riuscita dell'opera.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero e nelle caratteristiche, non si è proceduto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento – ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – tenuto conto anche delle disposizioni relative alle modalità di redazione dello stesso previste dal DPR n. 222/03. In occasione dell'esecuzione di ciascun intervento previsto nel presente appalto, ove lo stesso non sia soggetto al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sarà predisposto il piano sostitutivo di sicurezza - ex 131 della Legge – da parte del soggetto aggiudicatario. Qualora l'intervento sia soggetto alle norme sulla sicurezza dei cantieri D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sarà corredata da un piano di sicurezza specifico per il singolo intervento con un computo degli oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso e con l'indicazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del responsabile dei lavori.

Il contratto applicativo (ordine) firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori specificherà le modalità di svolgimento dell'intervento e conterrà:

- a) gli estremi dell'Accordo Quadro di manutenzione;
- b) la tipologia di intervento richiesto, con allegato computo metrico che terrà conto dell'elenco prezzi e del Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici all'epoca degli atti inerenti all'approvazione della procedura di gara, o semplice nota descrittiva dei lavori ed in questo caso sarà cura dell'appaltatore redigere apposita perizia dei lavori (senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP), che dovrà essere controfirmata per accettazione dal D.L. e/o dal R.U.P. nonché l'acquisizione di tutti i pareri propedeutici alla realizzazione dell'intervento;
- c) il piano di sicurezza dei lavori (ove necessario);
- d) eventuale cronoprogramma con l'indicazione del termine di inizio e fine dei lavori.

Ove gli interventi richiesti rivestano carattere di urgenza, sarà emesso l'ordine di servizio ed il relativo verbale di urgenza/somma urgenza mentre il relativo computo metrico sarà redatto durante l'esecuzione degli stessi e/o a consuntivo.

Tenuto conto della natura dell'appalto, nessuna rivendicazione e/o pretesa economica – a qualsiasi titolo – potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria circa la durata dei periodi di sospensione dei lavori.

ART. 13

TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

priorità "01": in emergenza o somma urgenza – **lavoro immediato:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con modulo d'ordine; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente, con inizio entro le tre ore successive alla comunicazione, e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;

priorità "02": in urgenza – **lavoro urgente:** affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con modulo d'ordine ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

priorità "03": ordinario – **lavoro ordinario:** affidato tramite modulo d'ordine ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

priorità "04": programmato – **lavoro programmato:** affidato tramite modulo d'ordine e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

La Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

In caso di ritardo ingiustificato, per lavoro ordinario o programmato, del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 3 per mille (trepermille) dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine, come specificato al successivo art.18.

In caso di lavori urgenti o in emergenza la penale applicata sarà di euro cinquanta per ogni ora di ritardo, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di rivalersi per eventuali danni o di ordinare i lavori ad altra ditta in danno all'Appaltatore.

ART. 14

CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;

L'appaltatore dovrà, ove necessario, avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

ART. 15

PROGRAMMI LAVORI

L'Appaltatore, a richiesta del Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) giorni è tenuto a presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione lavori del singolo intervento.

Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall'articolo 18 da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.

La stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.

In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 18 del presente accordo.

Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il programma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.

Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penali, di cui al successivo articolo 18 del presente accordo, dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'3‰ (tre per mille) del valore del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo.

ART. 16

PROVE E COLLAUDI

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:

collaudo statico: in corso d'opera ed al termine dei lavori verrà eseguito ai sensi della legge n. 1086/1971 da apposito/i professionisti nominato/i dalla stazione appaltante;

collaudo tecnico-amministrativo: potrà essere eseguito da apposito organo nominato dalla stazione appaltante, o sostituita da certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Verranno effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l'unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.

L'Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.

Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche-chimiche-meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.

Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore e saranno eseguite da laboratori proposti dall'Appaltatore ed approvati dal Direttore dei Lavori.

Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso laboratori autorizzati, a totale carico dell'Impresa, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura

(conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Impresa verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo statico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovrà risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo di ogni intervento ed eventualmente richieste dalla stazione appaltante, così come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a cura e spese dell'Appaltatore e s'intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.

ART. 17

CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale senza che ciò dia titolo all'Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto dall'articolo 159 del d.P.R. n. 207/2010. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nei relativi moduli d'ordine. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento suddetto, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma. L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

ART. 18

PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 per mille (euro tre e centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;
- b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. n.37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

In particolare la stazione appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.

ART. 20

PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno corrisposti in corso d'opera in base agli stati di avanzamento emessi e/o ai certificati di regolare esecuzione, ogni qualvolta **l'ammontare dei lavori eseguiti complessivamente, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l'importo di € 60.0000,00 (Euro sessantamila/00).** Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in base al quale, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento.

Dopo l'avvenuta ricezione della fattura relativa al certificato di pagamento emesso, L'Amministrazione appaltante entro i successivi 60 giorni, emetterà il conseguente titolo di spesa.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme di tutela dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.

Saranno usati per l'elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'appaltatore

con l'elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi.

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni, sarà pagata all'impresa una rata d'acconto per l'importo dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

L'ultimo acconto è pagato dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori indipendentemente dall'importo raggiunto.

La rata di saldo e lo svincolo della cauzione, a norma del comma 2 dell'art. 235 del Regolamento, sarà pagata entro 90 giorni dall'emissione del verbale di ultimazione generale.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone incaricate a riscuotere, anche se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione mediante notifica all'Amministrazione appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata applicando la tariffa per la sicurezza prevista al presente accordo, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all'avvenuto e constatato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 6, lett. (v) e di cui all'art. 6, per gli impianti disciplinati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: **6442369B12**.

Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG e il CUP, quando comunicato, saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente unico ai sensi della L.R. 15/2008 e s.m.i, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

In ottemperanza alla L.R. n.15/2008 l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban..... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso, nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso.

L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale, previa indicazione del CIG (e CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

ART. 21

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo.

In mancanza del certificato di cui al comma 2, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

ART. 22

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori ad ultimazione dell'accordo quadro entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo.

ART. 23

PROROGHE. SOSPENSIONI, INDENNIZZI PER MAGGIORI SOSPENSIONI

L'appaltatore, ove per cause non a lui imputabili, preveda di non potere ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, può chiedere una proroga all'Amministrazione. L'istanza di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'ultimazione, tenendo conto del tempo di 30 giorni previsto per la risposta.

Si precisa che l'importo contrattuale relativo ai lavori di che trattasi, data la natura degli stessi, potrà subire anche diminuzioni/riduzioni senza che l'appaltatore possa vantare richiesta di indennizzi di sorta per l'eventuale mancato raggiungimento dell'importo contrattualmente stabilito.

A norma dell'art. 158 del Regolamento, è ammessa la sospensione dei lavori qualora circostanze speciali ne impediscano la prosecuzione a regola d'arte e cioè nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze, quali quelle determinate da esigenze di ordine sanitario od organizzativo. Nel caso di sospensione di cui al comma 7 dell'art. 158 del Regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 159 del Regolamento.

Tenuto conto della natura dell'appalto, in ogni caso nessuna rivendicazione e/o pretesa economica – a qualsiasi titolo – potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria circa la durata dei periodi di sospensione dei lavori.

ART. 24

DIFETTI DI COSTRUZIONE

Nel caso che il direttore dei lavori presuma che vi siano difetti di costruzione può ordinare i necessari accertamenti da effettuare in contraddittorio con l'appaltatore.

Ove si riscontrino difetti l'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire le parti difettose o eseguite con materiali diversi da quelli contrattuali e le spese per tali accertamenti restano a suo carico; in caso contrario l'appaltatore ha diritto al solo rimborso di tali spese e di quelle del ripristino delle originarie situazioni.

ART. 25

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'appaltatore ha l'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti comprese le opere provvisorie per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale, gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne dovrà fare denuncia al direttore dei lavori entro il

termine massimo di cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento. Il direttore dei lavori procederà ai conseguenti accertamenti a norma dell'art. 166 comma 2 del Regolamento. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio ed in generale degli oggetti ed attrezzature di cantiere. Sono altresì a carico dell'appaltatore i lavori tutti occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi, le acque che li avessero invasi e i danni che si dovessero verificare anche per effetto di afflussi eccezionali di acque meteoriche o da piene improvvise e straordinarie dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

ART. 26

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad osservare nei riguardi dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi, nelle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

Per i fini indicati all'art. 4 del Regolamento si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una trattenuta dello 0.50% tale trattenuta potrà essere svincolata in uno al conto finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 27

SICUREZZA DEL CANTIERE

In applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza è sostituito da un piano di sicurezza redatto dallo appaltatore che dovrà redigerlo e consegnarlo all'Amministrazione prima dell'inizio di ogni intervento.

Qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2 del presente accordo, conferisce formale incarico al Coordinatore per la progettazione per la redazione ai sensi dell'articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di ogni singolo intervento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro, un piano di sicurezza quadro contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, l'impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento quadro e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza *ex* articolo 131 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l'Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
- in alternativa, un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza,

della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata all'art. 18.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui ai precedenti punti, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.

La stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

sì obbligo all'Appaltatore di meÈ fatto altrettere a disposizione dei "Rappresentanti per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

ART. 28

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti ed in seguito, mensilmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.

L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al CEL di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per l'Esecuzione Lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera.

Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

... Statistica addetti uffici di cantiere - $F_{uffici} = A/H * 1.000.000$

... Statistica addetti a realizzazione opere - $F_{produzione} = A/H * 1.000.000$, dove:

F è l'indice di frequenza, A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera).

ART. 29

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Direttore dei Lavori può disporre, anche a mezzo del Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere, secondo le attribuzioni stabilite dagli articoli 149 e 150 del Regolamento, oltre a quanto indicato nei suddetti articoli, anche verifiche e controlli sulle lavorazioni, sui materiali, sulle forniture, e su quanto in genere interessa i lavori e la loro esecuzione, sia per quanto riguarda il tipo e le qualità sia per quanto riguarda le certificazioni

che accompagnano le forniture stesse.

A norma dell'art. 19 del Capitolato Generale i controlli e le verifiche effettuate non escludono però la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o parte di essa o dei materiali, né la garanzia dell'appaltatore per le parti di lavori e materiali già controllati.

ART. 30

ONERI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Nella formazione del prezzo dei lavori sono tenuti presenti, e quindi sono a carico dello appaltatore, tutti gli oneri generali e particolari previsti dal D.Lgs.163/06 per come recepita dalla Regione Sicilia, dal Regolamento, dal Capitolato Generale con particolare riferimento dall'art. 5 e dal presente Capitolato speciale. Sono altresì, a carico dell'appaltatore, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione ed all'intero svolgimento dell'appalto, comprese le spese tributarie, quelle di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori per tutto l'arco della loro esecuzione fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) **Osservare**, ove presente, il piano di sicurezza elaborato dall'Amministrazione con le eventuali modifiche ed integrazioni apportate a seguito di varianti.
- 2) **Consegnare** alla stazione appaltante, prima dell'inizio di ogni singolo intervento il piano operativo di sicurezza (POS) o il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) la cui idoneità deve essere preventivamente verificata dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 3) **Consentire libero** accesso, in qualsiasi momento, nelle officine di produzione dei materiali, al personale che eserciti la direzione e la sorveglianza dei lavori, per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente Capitolato.
- 4) **Le spese dei grafici**, disegni e, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, le spese per pubblicazioni e plastici, relativi all'opera oggetto dell'appalto.
- 5) **Eseguire** lo smacchiamento generale, il taglio di alberi e siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 6) **Curare le segnalazioni** diurne e notturne, mediante appositi cartelli o fanali regolamentari, nei tratti stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e l'osservanza delle norme di polizia stradale. I cartelli apposti sulle strade devono essere in scotchlight per la visibilità notturna.
- 7) **Provvedere** all'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazioni concorrenti nei cavi, nonché all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede del cantiere.
- 8) **Conservare** e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con l'esecuzione dell'opera, provvedendo all'uopo a sue spese, con opere provvisorie.
- 9) **Fornire le fotografie** dei lavori in corso ai sensi delle circolari assessoriali n. 5332 e n.5384 rispettivamente del 30 novembre 1950 e 14 maggio 1952 e s.m.i., nel numero di due per ogni stato di avanzamento e del formato 18 x 24.
- 10) **Custodire** il materiale di proprietà dell'Amministrazione anche se proveniente da demolizioni o precedenti lavori ed impiegarlo eventualmente secondo le disposizioni della direzione.
- 11) **Nel caso** che i lavori interessino strade, sulle stesse deve essere mantenuto il transito; restano a cura e carico dell'appaltatore tutte le misure per assicurare la sicurezza della circolazione.
- 12) **Indennizzare** i privati per il passaggio di operai e mezzi d'opera in genere e per il deposito delle materie di scavo.
- 13) **L'appaltatore** o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori.
- 14) **Il mandato** di rappresentanza deve essere conferito, per atto pubblico, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane in ogni caso responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 15) **L'Amministrazione**, per gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore, può richiedere l'immediata sostituzione del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
- 16) **Munire** i dipendenti di cartellino identificativo collocato sulla tuta di lavoro in maniera visibile.
- 17) **Nulla** è dovuto all'Appaltatore per gli spostamenti dei cantieri nei diversi Presidi dell'A.S.P. e dei relativi sopralluoghi per l'effettuazioni dei lavori.
- 18) **Rilasciare** apposita Certificazione degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.
- 19) **Rilasciare** apposita Certificazione degli impianti medicali ai sensi della Norma UNI 737 – 3 e/o 7396-1 e s.m.i..

ART. 31 – DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Vian., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito

presso, L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Via n. e che gli sono stati attribuiti il Codice Fiscale n. e la Partita I.V.A. n.

ART. 32

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 12.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART.33

RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 134 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART.34

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte

- dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ART. 35

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ... dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - ... per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - ... per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - ... per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 - ... diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ... diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - ... diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - ... diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
 - ... diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - ... attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - ... opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 36

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

ART.37

CLAUSOLE 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART.38

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - I. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - III. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - IV. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene

l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

- V. l'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - VI. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
7. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.

ART.39

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell'articolo 15.
2. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all'appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.
6. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

ART. 40

QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'appaltatore provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purché a giudizio della D.L. siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni ed ai requisiti contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente allegato.

ART. 41

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONI

Tutti i materiali utili provenienti da escavazioni o da demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore ha l'obbligo di trasportarli ed accatastarli a sue spese nei locali approntati dall'amministrazione o che saranno indicati dal Direttore dei Lavori o se previsto nel computo metrico smaltire presso alle pubbliche discariche. Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i.

ART. 42

ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si applica l'articolo 239 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento rispetto all'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'articolo 240 del Codice dei contratti.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà demandata al Tribunale di Agrigento.

ART. 43

ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. prezzario Regionale, Prezzari DEI;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 44

DISPOSIZIONI FINALI

Si intende allegato il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto 27 febbraio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 15-3-2013 (n. 9), i Prezzari DEI in vigore al momento della pubblicazione della gara, per quanto in essi non contenuto si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi regolarmente predisposto ed accettato da D.L., R.U.P. e ditta esecutrice dei lavori. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che impartirà la Direzione dei Lavori, in modo da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento dei Presidi.



Il RUP
Ing. Sergio L. Presti

